

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 OTTOBRE 2009, N. 40203: confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dall'art. 6 della legge n. 210/2008 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale).

«Il D.L. 6.11.2008, n 172, convertito dalla legge 30.12.2008, n. 210 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) ha introdotto tra l'altro - nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24.2.1992, n. 225 - una peculiare disciplina sanzionatoria (art. 6), prevedendo sanzioni sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal D.Lgs, n. 152/2006 e trasformando alcune violazioni di natura contravvenzionale in delitti.

In particolare, il comma 1 bis dell' art. 6 - introdotto dalla legge di conversione n. 210/2008 - dispone (ampliando alcune previsioni già poste dall'art. 259, ultimo comma del D.Lgs. n. 152/2006) che “Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”.

La norma stabilisce, dunque, un'ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6, ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata “sentenza di condanna”.

Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di “sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale” [diversamente da quanto la lettera e) dello stesso art. 6, 1° comma, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata].

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - in seguito alla novella apportata all'art. 445 c.p.p. dall'art. 2 della legge 12.6.2003, n. 134, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo comma secondo dell'art. 240 cod. pen. - non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. Il giudice, però, allorquando la confisca non sia obbligatoria, è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura...».



40203/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Camera di consiglio

del 29.9.2009

SENTENZA

N. 1060

R.G. n.

15851/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ernesto	Lupo	Presidente
Dott. Agostino	Cordova	Componente
Dott. Aldo	Fiale	Componente
Dott. Giovanni	Amoroso	Componente
Dott. Luigi	Marini	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRIMALDI Salvatore, nato a Napoli il 26.1.1967

avverso la sentenza 10.1.2009 del Tribunale monocratico di Napoli

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Lette le richieste del Pubblico Ministero, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale monocratico di Napoli, con sentenza del 10.1.2009, applicava a **Grimaldi Salvatore** – su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. – la pena di mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al delitto di cui:

-- all'art. 6, 1° comma - lett. d) - nn. 1 e 2, D.L. n. 172/2008 (per avere effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – acc. in Napoli, il 9.1.2009)

e ordinava la confisca dell'autocarro "Iveco-Fiat" targato COB66867, utilizzato per lo svolgimento delle attività illecite contestate.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Grimaldi**, il quale ha eccepito:

-- la pretesa illegittimità della disposta confisca dell'autocarro, poiché tale misura: non era ricompresa nell'accordo intercorso con il P.M.; non sarebbe prevista come obbligatoria dalla legge e sarebbe stata applicata in via facoltativa senza adeguata motivazione. Il veicolo in oggetto, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe normalmente utilizzato per l'esercizio della propria attività di vendita ambulante di frutta e solo occasionalmente sarebbe stato impiegato per il trasporto dei materiali qualificati come rifiuti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

Il D.L. 6.11.2008, n. 172, convertito dalla legge 30.12.2008, n. 210 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale*) ha introdotto tra l'altro – nei territori in cui vige lo *stato di emergenza* nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24.2.1992, n. 225 – una peculiare disciplina sanzionatoria (art. 6), prevedendo sanzioni sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal D.Lgs. n. 152/2006 e trasformando alcune violazioni di natura contravvenzionale in delitti.

In particolare, il comma 1 *bis* dell'art. 6 – introdotto dalla legge di conversione n. 210/2008 – dispone (ampliando alcune previsioni già poste dall'art. 259, ultimo comma del D.Lgs. n. 152/2006) che "Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo".

La norma stabilisce, dunque, un'ipotesi di *confisca obbligatoria* dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6, ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata "*sentenza di condanna*".

Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di "*sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale*" [diversamente da quanto la lettera e) dello stesso art. 6, 1° comma, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata].

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti – in seguito alla novella apportata all'art. 445 c.p.p. dall'art. 2 della legge 12.6.2003, n. 134, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo comma secondo dell'art. 240 cod. pen. – non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. Il giudice, però, allorquando la confisca non sia obbligatoria, è tenuto a motivare l'esercizio del suo

A. Cole



potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura [vedi Cass.: Sez. VI, 12.3.2007, n. 10531 e Sez. IV, 8.6.2005, n. 21703].

Nella fattispecie in esame il Tribunale ha disposto il provvedimento ablativo ottemperando correttamente all'onere motivazionale, in quanto ha evidenziato il nesso esistente tra il veicolo confiscato ed il reato ed ha razionalmente argomentato nel senso che quello stesso veicolo, ove lasciato nella disponibilità del proprietario-imputato, potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori illeciti della stessa specie (idoneità del bene ad agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato).

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 29.9.2009.

Il Consigliere rel.

Alma Felle

Il Presidente

Ernesto Lupis



[Handwritten signature]

